



REGIONE LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Edoardo RIXI.....

Giancarlo MANTI.....

Gino GARIBALDI.....

Marylin FUSCO.....

Renzo GUCCINELLI.....

Raffaella PAITA.....

Lorenzo PELLERANO.....

Stefano QUAINI.....

Marco SCAJOLA.....

Sergio SCIBILIA.....

AVENTE AD OGGETTO:

“Ordinamento della professione di guida alpina.”

GENOVA, 23/06/2011

RELAZIONE:

La presente proposta di legge è un'iniziativa dei consiglieri regionali aderenti al gruppo "Amici della Montagna" del Consiglio regionale ligure.

Con la presente proposta di legge si intende sopperire alla mancanza nel quadro normativo regionale della previsione della figura professionale di "Guida Alpina", istituita a livello statale con la legge 2 gennaio 1989 n.6, modificata con legge 8 marzo 1991 n.81

La Regione Liguria è inoltre l'unica regione italiana, facente parte dell'arco alpino, a non aver ancora istituito il Collegio Regionale delle Guide Alpine, organo di autodisciplina e autogoverno della suddetta professione, così come previsto dalla legge 2 gennaio 1989 n. 6.

“Ordinamento della professione di guida alpina.”

TESTO:

Articolo 1

Finalità.

La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n.6, modificata con legge 8 marzo 1991, n.81.

Articolo 2

Oggetto della professione di guida alpina.

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
 - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
 - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 16.

Articolo 3

Gradi della professione.

1. La professione si articola in due gradi:
 - a) aspirante guida;
 - b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida

alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Albo professionale delle Guide Alpine.

1. L'esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti apposita tessera e distintivo.

3. L'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria va fatta per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più regioni è ammessa l'iscrizione in più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 5.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 2, è considerato esercizio stabile della professione, l'attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti per un periodo superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno.

Articolo 5

Condizioni per l'iscrizione all'albo.

1. L'iscrizione all'Albo professionale regionale delle Guide Alpine è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di cui all'articolo 7 della Legge 6/1989 ed al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della medesima Legge 6/1989.

Articolo 6

Trasferimento e aggregazione temporanea.

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo della regione Liguria, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra regione o provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di 6 mesi, intenda svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intenda esercitare in Liguria, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale della Liguria conservando l'iscrizione nell'albo professionale della regione o provincia di provenienza.
3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 12, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.

Articolo 7

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo o di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.
2. I corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e aspirante guida, previsti dall'articolo 7 della Legge 6/1989 sono istituiti dalla Regione e organizzati mediante il Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, con il quale è stipulata apposita convenzione, e con la collaborazione del C.A.I.. Possono essere altresì istituiti corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Regione, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, ai sensi del successivo articolo 8;
4. I programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine, e approvati dalla Regione.
5. La valutazione tecnica nei corsi spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina – maestro di alpinismo, in possesso del diploma di

cui all'articolo 7, comma 8 della Legge 6/1989.

Articolo 8

Commissione esaminatrice.

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione è istituita con decreto del Dirigente regionale competente, su proposta del Collegio regionale delle guide di cui all'art.12, ed è composta da:
 - a) un esperto in materia designato dall'Assessore regionale competente;
 - b) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;
 - c) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'art.7, comma 8, della legge 6/89 indicati dal Collegio regionale delle guide alpine;
 - d) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi indicati dal Collegio regionale delle guide alpine;
 - e) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico-sportiva regionale.
2. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), è nominato un membro supplente.
3. Ai componenti della Commissione spettano le indennità previste dalla legge regionale 4 giugno 1996, n.25 ed il compenso spettante ad essi è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa.

Articolo 9

Validità dell'iscrizione all'albo.

1. L'iscrizione negli albi professionali ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto all'articolo 5 della Legge 6/1989 e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.
2. Le guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n.6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Articolo 10

Specializzazioni.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
- b) speleologia;
- c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

Articolo 12

Collegio regionale delle guide alpine.

1. A norma dell'articolo 13 della Legge 6/89 è istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 rappresentanti eletti dall'Assemblea del Collegio tra i propri componenti, nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento del Collegio medesimo.

5. Il Direttivo elegge il Presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio spettano alla Giunta Regionale.

7. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei membri.

8. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Articolo 13

Funzioni del Collegio.

1. Spetta all'Assemblea del Collegio regionale:

- a) eleggere il Direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal Direttivo;
- c) pronunziarsi su ogni questione di massima che venga sottoposta dal Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del Direttivo.

2. Spetta al Direttivo del Collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi, la sospensione e cancellazione e il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 6 comma 4;
- b) rilasciare agli iscritti all'albo la tessera di riconoscimento e il distintivo;
- c) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art.17 della L. 6/1989;
- d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone della Liguria;
- e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi e delle altre regioni;
- f) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- g) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, i corsi di aggiornamento professionale;
- i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- j) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
- k) svolgere ogni altra funzione inerente il Collegio non espressamente prevista tra quelle spettanti all'Assemblea.

Articolo 14

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.

3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.
4. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della Legge 6/1989, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.
5. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Articolo 15

Scuole e istruttori C.A.I.

1. All'attività delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge 6/1989.

Articolo 16

Doveri della guida alpina.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale e a quanto previsto all'articolo 11 della Legge 6/1989.

Articolo 17

Tariffe.

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio Nazionale delle Guide.

Articolo 18

Sanzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.6/1989 l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.
2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra regione o provincia autonoma

esercita la professione stabilmente in Liguria in violazione delle norme di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 516.

3. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549 a carico di ciascuna persona che pratica l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui all'articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento.

5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate alle Province, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati e subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19

Norme finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Regione.

Articolo 20

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le relative leggi di bilancio.